



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 4 / Unità Operativa S.4.2
tel. 0917078598 - fax 0917077096
e-mail
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo Prot. n. 195705 del 15/11/18

Rif. Nota prot. n. del

OGGETTO: SR19-8 Comune di Rosolini (SR) – “Variante denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute bianche in esecuzione D.A. n 54/Gab dell’1.03.17.

PROPONENTE: Ditta Salemi Silvana e altri

AUTORITA' PROCEDENTE: Comune di Rosolini

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 8 D.P.R.S. 8 luglio 2014 n. 23

Allegato: D.A.486/GAB del 9.11.2018

PEC

Al Comune di
Rosolini (Sr)

Alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana
PALERMO

E, p.c.

All'Unità di Staff 2
SEDE

Si notifica ad ogni effetto di legge il D.A. n 486/Gab del 9.11.2018, con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento indicato in oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 8 D.P.R. 8.07.2014 n 23 è **da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06** con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni nello stesso parere riportate.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto 486/Gab del 9.11.2018.

L'Ufficio della GURS è pregato di provvedere alla pubblicazione per estratto del decreto di cui sopra che si allega alla presente.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art. 47 del D.lgs n 82/2005.

Il Dirigente U.O.
(arch. Salvatore Schifano)



D.A. n. 486/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18.04.2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;


VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 dell'1.07.2016;

VISTA la direttiva prot. n. 8078/D.R.U. del 9.05.17 con la quale, tra l'altro, si è disposto il "...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs 152/2006 giacenti agli atti dell'Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell'istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...";

VISTO il D.P.R.S. n. 645/Area I/SG del 30.11.2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del territorio e ambiente;

VISTA l'istanza prot. n. 13118 dell'8.05.18 con la quale il Comune di Rosolini (Sr) nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla "Variante denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute zone bianca della ditta Salemi Silvana e altri";

VISTA la nota prot. n. 11745 del 12.07.18 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa alla Variante



denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona bianca della ditta Salemi Silvana e altri” ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- *Dipartimento Regionale dell’Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell’Energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale delle infrastrutture*
- *Dipartimento Regionale dell’Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive*
- *Ripartizione Faunistico Venatoria*
- *Libero Consorzio Comunale di Siracusa*
- *Ufficio del Genio Civile di Siracusa*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa*
- *Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa*
- *ASP di Siracusa*
- *Regione Siciliana Agenzia Reg.le per la protezione dell’ambiente DAP di Siracusa*

PRESO ATTO che è pervenuto il solo parere da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, prot. n 170332 dell’1.08.18;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A..

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 14015 del 27.08.18 con la quale, per il tramite dello Staff 2 sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della “Variante denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona bianca della ditta Salemi Silvana e altri” alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

VISTO il parere n. 285 del 18.10.2018 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con prot. n. 18469 del 31.10.2018 dall’Unità di Staff 2 – DRU al Servizio 4/DRU con il quale è stato ritenuto che la “Variante denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona bianca della ditta Salemi Silvana e altri” *sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.* con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni nello stesso parere riportate.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 285 del 18.10.2018, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **285 del 18.10.2018** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale sulla “Variante denominata L ed M di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona bianca della ditta Salemi Silvana e altri”; *è da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06* con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni nello stesso parere riportate.

Art. 2) Il Comune di Rosolini (SR), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.


Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU - *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti" e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li

9 NOV 2018

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
(On.le Avv.to Salvatore Condari)



del 21/03/2018 26/03/2018
Pubblicato 27/03/2018



N. 382/18 Reg. Cronologico



Il sottoscritto
[Illegible text]
[Illegible text]
[Illegible text]



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO: Comune di Rosolini (SR)- CLASSIFICA SR 19-8

Variante denominata "L ed M" di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona "bianca" esecuzione D.A. n° 54/GAB del 01/03/17. Ditta Salemi Silvana (L) - Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta (M)

AUTORITA' PROCEDENTE: Comune di Rosolini (SR)

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

PARERE COMMISSIONE T.S.N. 285/2018 del... 18/10/2018

Vista l'istanza del **Comune di Rosolini del 08/05/18** prot. n. 13118 nella qualità di Autorità Procedente (prot. A.R.T.A. n. 10250 del 19/06/18), con la quale ha chiesto l'avvio della procedura in oggetto trasmettendo la documentazione progettuale;

Vista la nota prot. n. 14015 del 27/08/2018 con la quale il DRU, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso alla segreteria della CTS, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, la documentazione relativa al progetto in oggetto;

Visto l'art.91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 del 17 maggio 2016;

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, recante le norme sul funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

Pag. 1

Procedura. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23. Comune di Rosolini (SR)- Variante denominata "L ed M" di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona "bianca" esecuzione D.A. n° 54/GAB del 01/03/17. Ditta Salemi Silvana (L) - Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta (M) - Classifica SR 19-8 - Autorità Procedente Comune di Rosolini (SR)

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale), concernente "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 dell'8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

Vista la PEC del 07/09/18 con la quale il Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica ha assegnato a questo gruppo istruttorio la pratica in oggetto, avente codice **SR 19-8 - Comune di Rosolini**;

Vista la seguente documentazione in formato elettronico trasmessa a questa Commissione dal Servizio 4 del DRU in data 27/08/18 prot. 14015:

- istanza dell'Autorità Procedente (Comune di Rosolini) del 08/05/18 prot. 13118 acquisita al prot. DRU il 19/06/18 n. 10250;
- avvio delle consultazioni del Servizio 4 dell'ARTA del 12/07/18 prot. 11745;
- Rapporto Preliminare Ambientale;
- Ricevuta oneri istruttori;
- Parere SCMA Genio Civile di Siracusa U.O.5 Geologia e Assetto Idrogeologico del Territorio del 01/08/18 prot. 170332 assunta al prot. ARTA il 01/08/18 prot. 12951.

Considerato che al termine della fase di consultazione al RAP è pervenuto il contributo del Genio Civile di Siracusa datato 01/08/18 prot. 170332;

Rilevato che dal contenuto dagli elaborati progettuali e dal Rapporto Ambientale Preliminare e i documenti in merito al Piano/Programma in oggetto emerge quanto segue:

DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.

Inquadramento del contesto:

La Variante "L" altimetricamente si trova ad una quota di circa 92,00 m. s.l.m. e ricade all'interno delle aree periurbane di Rosolini precisamente lungo la S.P. n.11.

Le principali arterie di comunicazione ricadenti all'interno dell'area in questione sono:

Fag. 2

- la ex SS 115, oggi Viale Paolo Orsi, lungo la quale è situata la stazione ferroviaria della tratta Siracusa Caltanissetta e sulla quale si innesta la S.P.11;

- la Strada Provinciale n.11 Rosolini - Pachino strada di categoria C, a carreggiata unica e doppio senso di circolazione, larga media di circa m.6,00

La variazione di destinazione urbanistica della *Variante "L"* interessa l'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. coinvolgendo le particelle 713, 749, 748 e 725 del foglio n.38, per una superficie territoriale di mq. 19.540.

La *Variante "M"* altimetricamente si trova ad una quota di circa 143,00 m. s.l.m. e ricade all'interno delle aree di espansione di Rosolini precisamente lungo la via Soldato Rosario Pitino.

Le principali vie di comunicazione ricadenti all'interno dell'area in questione sono:

- via Barberi Granati Nuovi, arteria principale di attraversamento della città, che si innesta alla ex SS 115, oggi Viale Paolo Orsi;

- tessuto urbano esistente all'interno del comparto urbano in cui è situata l'area oggetto del presente intervento ed in cui è presente anche il complesso scolastico "La Pira";

La variazione di destinazione urbanistica della *Variante "M"* interessa l'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. coinvolgendo le particelle 16, 25 e 1751 del foglio n.31, per una superficie territoriale di mq. 5.626,00.

Aria e inquinamento atmosferico:

L'obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell'aria e delle condizioni di vivibilità dell'ambiente è quello di ridurre il più possibile l'incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase realizzativa e alla fase di esercizio degli interventi che scaturiscono dalla destinazione di zona omogenea territoriale assegnata all'area oggetto delle *Varianti puntuali "L e M"*.

L'attuazione delle *Varianti puntuali "L e M"*, che interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Progetto. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.

Acqua e risorse idriche:

Si rileva dagli strumenti di pianificazione che le aree in cui ricadono le Varianti Puntuali "L e M" sono interessate nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto.

Le Varianti prevedono una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Trattandosi di tessuti urbanizzati, non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi

Suolo:

Le Varianti non prevedono consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi tutte all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato.

Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi.

Ambiente e paesaggio:

Le aree oggetto delle Varianti sono entrambe collocate nelle aree periurbane del comune di Rosolini in uno scenario insediativo delle aree di frangia, con lotti edificati prevalentemente residenziali, a tipologia mono o bifamiliare, alternati a giardini pertinenziali ed aree incolte.

Si fa presente che le aree non sono interessate da corridoi ecologici e che la proposta delle Varianti puntuali "L e M" non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Rumore:

Il clima acustico delle aree è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo le vie principali.

Le Varianti puntuali "L e M" non prevedono la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area.


Siti Natura 2000:

Il Comune di Rosolini è interessato dalla presenza del Sito di interesse comunitario (SIC) ITA ITA080009 Cava D'Ispica insieme ai Comuni di Ispica e Modica e dal SIC ITA090018 F. Tellesimo, insieme ai Comuni di Avola e Modica.

L'area interessata dal progetto, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, dista dal SIC Cava d'Ispica circa cinque chilometri dal punto più vicino è più di 10 chilometri dal SIC F.

 Tellesimo. Considerate le distanze spaziali intercluse ed in relazione ai contenuti delle Varianti in esame, è possibile assumere che le previsioni delle varianti stesse non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.

Pag. 4



Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

Popolazione e salute umana:

Cause significative di rischio per la salute umana

Non si rilevano rischi di questo genere che possano derivare dalle caratteristiche dell'area in oggetto.

Rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile)

Vale la stessa considerazione fatta alla lettera precedente.

Possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte

Non si riscontrano documentate condizioni di esposizione delle comunità e delle aree coinvolte.

Fauna:

Dal punto di vista faunistico le aree del contesto sono caratterizzate dalla presenza di specie di invertebrati, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, la cui abbondanza è influenzata dall'attività umana.

Le specie presenti o presumibilmente presenti all'interno dell'area oggetto di studio, sono per lo più specie comuni o comunque non inserite né in liste rosse né negli allegati della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE.

Flora:

La Provincia di Siracusa comprende un importante numero di Riserve Naturali, SIC, ZPS, biotopi, boschi, zone umide, laghi, che costituiscono gli elementi portanti della Rete Ecologica, insieme alle vaste aree a vegetazione arbustiva, zone aperte e altre aree attualmente interessate da produzioni agricole.

Vincoli, pareri, tutele ed indirizzi specifici:

P.A.I.

Variante L

L'area oggetto della **Variante "L"** ricade nel Bacino idrografico del Fiume Tellaro (080), Area territoriale tra il bacino del Fiume Tellaro e Capo Passero (085), come modificato con D.P.R. 06.08.2009 di approvazione del 1° aggiornamento. In riferimento al PAI l'area, nella Carta della pericolosità idraulica risulta perimetrata come "P1" (vedi carta della pericolosità idraulica per

fenomeni di esondazione e carta del rischio idraulico n. 17), mentre nella **Carta del Rischio Idraulico non presenta nessun vincolo.**

In particolare, il sistema di drenaggio preferenziale dell'area in studio, a monte, fa perno su un impluvio localizzato lungo il Viale della Libertà; qui è stato realizzato un collettore di raccolta acque piovane con un progetto di Mitigazione del rischio idrogeologico delle aree classificate a rischio come individuato nel P.A.I.: "Sversamento delle acque meteoriche dei bacini 1, 2°, 2b e 3 all'interno del canale naturale denominato Saia Stafenna, in C.da Incallebba - Vignale dei Peri del Comune di Rosolini".

Con nota n. 14649 del 30/05/2011 avente per oggetto "R.D. n. 523 del 25/07/1904. Trasmissione per lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico delle aree classificate a rischio come individuato nel P.A.I. - sversamento delle acque meteoriche dei bacini 1, 2a, 2b e 3 all'interno della Saia Stafenna in C.da Incallebba - Vignale dei Peri, agro di Rosolini" l'ufficio del Genio Civile di Siracusa trasmetteva al Comune di Rosolini l'autorizzazione, come da richiesta a sversare le acque meteoriche nella Saia Stafenna, ai sensi dell'art. 93 del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523, specificando che essa è valida ai soli fini idraulici.

Variante M

L'area oggetto della *Variante "M"* ricade nel Versante Meridionale con numero di denominazione 086 F.ME TELLARO.

L'area oggetto del presente lavoro non è soggetta a nessun vincolo sia nella Carta della pericolosità idraulica (vedi carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, carta dei dissesti e carta del rischio idraulico n. 17), sia nella Carta del Rischio Idraulico, e sia nella Carta dei dissesti.

Il Piano Paesaggistico Ambito 14 - 17

Rispetto al *Piano Paesaggistico Ambito 14-17 "Area dei rilievi e del tavolato ibleo"* in cui ricade il territorio di Rosolini, le *Varianti puntuali "L-M"* non sono soggette ad alcuna prescrizione di Piano.

Le aree non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA e non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.

Piano territoriale provinciale di Siracusa

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) è lo strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale introdotto dalla L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 e si configura come uno strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale.

Rispetto al Piano in questione le aree interessate dalla variante "L" ricadono in "aree a vocazione agricola" art. 24, mentre le aree interessate dalla variante "M" ricadono in "aree degli insediamenti consolidati" art. 32.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E PROPOSTA DI VARIANTE "L e M"

Il Comune di Rosolini è dotato di *Piano Regolatore Generale* approvato con D.A. n. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n.60 del 28.11.1998, di conseguenza sono scaduti gli effetti giuridici dei vincoli sulle aree destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico.

La decadenza dei vincoli, di durata quinquennale e preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo, comporta logicamente il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette "zone bianche".

In questa situazione viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e potrebbe riespandersi lo *ius edificandi* insito nel diritto di proprietà. Tuttavia l'interesse pubblico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall'art. 4 della Legge 28 Gennaio 1977, n.10 (Legge Bucalossi) confluito nell'art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall'art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell'8/06/2001. Quindi la cessata efficacia del vincolo non rende l'area priva di disciplina urbanistica ma essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4 sopra citato che hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano.

Tale attesa non può esser infinita altrimenti il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l'obbligo di provvedere immediatamente.

Per tale motivo il Comune di Rosolini, a seguito di ricorso presentato dalla Sig.ra Salemi Silvana e delle sig.re Di Loro ed in ottemperanza al D.A. n°54/GAB del 01/03/2017, ha ritenuto di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica.

PROPOSTA DI VARIANTE "L"

In particolare il terreno di proprietà della Sig.ra Salemi è individuato come *Variante "L"* e riguarda il terreno identificato in catasto al foglio 38, particella 713, 749, 748 e 725 ubicato lungo la S.P. 11 in c/da C/da Coda Lupo.

Lo strumento urbanistico vigente individua graficamente ed urbanisticamente l'area di cui alla *Variante "L"* così come segue:

p.lla 725: zona *DI/I artigianali e commerciali miste*;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

p.lla 748: sede stradale;

p.lla 713: in parte sede stradale, in parte verde pubblico;

p.lla 749: in parte sede stradale, in parte verde pubblico, in parte parcheggio.

Il Comune di Rosolini, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Sig.ra Salemi Silvana, propone l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica di zona "D1 - artigianali e commerciali miste", la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 30 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. La variazione di destinazione urbanistica è impressa all'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. Resta confermata la previsione di allargamento di circa 2,00 m della SP. n.11 sia per la sua natura conformativa, che per il preminente interesse pubblico di potenziamento di tutto l'asse viario, al fine di pervenire ad una più razionale e fluida circolazione veicolare e pedonale. Rimane altresì confermata l'asse stradale di attraversamento dell'intera area D1 previsto dal P.R.G. per una larghezza di m 18,00.

Viene rimodulata la viabilità interna al comparto all'interno del quale vengono reperite le aree a standard (parcheggi e verde pubblico) secondo quanto disposto dalle NTA del PRG e per l'interesse generale della pianificazione.

Superficie comparto 19.540,00 mq

Area a verde 2.345,00 mq

Area a parcheggio 1087,00 mq

Viabilità 3873,00 mq

Area D1 - artigianale e commerciale mista 10.850,00 mq

PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Lotto minimo 1.500,00 mq

Densità edilizia fondiaria 2,00 mc/mq

Rapporto di copertura 0,30

Distacco dai confini 10,00 m

Altezza massima 7,00 m

Distacco dalle strade 10,00 m

Distacco argine canale 10,00 m

PROPOSTA DI VARIANTE "M"

Pag. 9

Procedura. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 2 luglio 2014 n. 23. Comune di Rosolini (SR) - Variante denominata "L ed M" di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona "bianca" esecuzione D.A. n° 54/GAB del 01/03/17. Ditta Salemi Silvana (L) - Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta (M) - Classifica SR 19-8 - Autorità Procedente Comune di Rosolini (SR)

Il terreno di proprietà delle Sig.re Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta è individuato come Variante "M" e riguarda il terreno identificato in catasto al foglio 31, particella 16, 25 e 1751 ubicato lungo la via Soldato Rosario Pitino.

Lo strumento urbanistico vigente individua graficamente ed urbanisticamente l'area di cui alla Variante "M" interamente ricadente nelle aree F1/18 "aree pubbliche per l'istruzione".

Il Comune di Rosolini, in accoglimento dell'istanza presentata dalle Sig.re Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta, propone l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica di zona "D5 - Commerciali, direzionali, terziarie e centri di quartiere", la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 34 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. La variazione di destinazione urbanistica è impressa all'intera area come originariamente individuata nel P.R.G.

Il lotto sarà integrato alla viabilità urbana esistente e di piano, in particolare è prevista l'apertura di due strade perpendicolari alla via Soldato Pitino e ricavate all'interno del lotto che hanno il fine di rendere più fruibile il comparto e di ricucirlo al tessuto esistente. Secondo quanto disposto dalle NTA del PRG all'art. 34, il comparto dovrà essere edificato sulla base di un progetto di lottizzazione convenzionato secondo la normativa in vigore e nel rispetto dei parametri edilizi di seguito riportati:

Superficie comparto 5.626,00 mq

Area a verde Prevista nel piano di lottizzazione

Area a parcheggio Prevista nel piano di lottizzazione

Viabilità 1285,00 mq

Area D5 - commerciali, direzionali, terziarie e centri di quartiere 4.341,00 mq

Lotto minimo del comparto 2.000,00 mq

PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Lotto minimo 500,00 mq

Densità edilizia fondiaria 2,50 m.c/mq

Rapporto di copertura 0,40


Distacco dai confini 5,00 m

Altezza massima 6,50 m

Larghezza minima dei marciapiedi 2,00 m

Pag. 9

Procedura. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23. Comune di Rosolini (SR). Variante denominata "L ed M" di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona "bianca" esecuzione D.A. n° 54/GAB del 01/03/17. Ditta Salemi Silvana (L) - Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta (M) - Classifica SR 19-8 - Autorità Procedente Comune di Rosolini (SR)



Distanza tra pareti finestrate 10,00 m

Altezza minima del piano terra 3,50 m

ESAMI DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A

- con nota del 08/05/18 prot. 13118, l'Autorità Procedente (Comune di Rosolini) ha fatto istanza assunta al prot. DRU il 19/05/18 n. 10250 di richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.lvo n° 152/06 di verifica di assoggettabilità a VAS;

- con nota del 12/07/18 prot. 11745 il Servizio 4 dell'A.R.T.A. ha dato avvio alle consultazioni;

- nota S.C.M.A. del 01/08/18 prot. 170332 del Genio Civile di Siracusa che riporta:

"Per la Variante "L-M" per modifiche di carattere puntuale al P.R.G. di Rosolini - "Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti" in argomento non si rilevano osservazioni e per la stessa, lo scrivente Ufficio, ha espresso il parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974 con Prot. n. 147954 del 03/07/2018, ottemperando anche a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche."

Tenuto conto, altresì, che per i S.C.M.A che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contributo all'Unità di Staff 4 ed all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ai S.C.M.A. ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), questa commissione deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza.

POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE

Il Progetto si pone come obiettivo generale l'equilibrio tra le esigenze di sviluppo con le esigenze di protezione dell'ambiente fisico, al fine di garantire la sostenibilità dell'ambiente.

Pressioni attese dalla futura attuazione e indicazioni di mitigazione

Per fornire un buon inquadramento e per poter valutare i possibili impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale presenti nell'intorno dell'area di interesse bisogna considerare tutti i fattori che possono interagire pertanto è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle principali componenti ambientali:

- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- suolo;
- ambiente;

- rumore.

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale.

Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

Nell'area interessata dal progetto, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive CEE).

Le analisi pianificatorie condotte, per studiare e verificare i possibili impatti derivanti dall'attuazione della proposta progettuale hanno permesso di verificare la **non sussistenza** di alcun impatto dannoso sull'ambiente e sul paesaggio circostante.

Alla luce di quanto sopra valutato e considerato che

- l'area è servita da viabilità pubblica;
- l'area, in cui si inserisce il progetto di che trattasi, non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78;
- l'area, oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali: parchi, riserve, etc.;
- l'intervento in esame può considerarsi quale progetto di "piccola area a livello locale";
- che l'area oggetto di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria.

Valutata la documentazione fornita dall'Autorità Procedente Comune di Rosolini e i pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale,

questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, esprime

PARERE

il progetto di Variante "L ed M" di riclassificazione urbanistica di aree divenute zona "bianca" esecuzione D.A. n° 54/GAB del 01/03/17. Ditta Salemi Silvana (L) - Di Loro Sarina e Di Loro Rosetta (M), classifica SR 19-8 sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.L.g.s. 152/06 e s.m.i. con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni che si riportano a seguire:

1. durante i lavori di cantiere per la realizzazione delle opere edilizie;
2. riutilizzare i materiali provenienti dagli scavi nell'ambito dei lavori e ove non sia possibile inviarli presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate;
3. limitare le superfici impermeabilizzate;
4. limitare al massimo il transito degli automezzi in cantiere;
5. realizzare delle aree dotate di copertura impermeabile, per la sosta e manutenzione delle macchine al fine di impedire l'inquinamento del suolo;
6. mantenere umide le piste sterrate all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere;
7. limitare le opere di sbancamento per la realizzazione degli interventi;
8. usare teloni contenitivi da applicare sugli automezzi e sui ponteggi al fine di limitare l'emissione di polveri dannose per l'ambiente circostante e per la popolazione residente;
9. schermare il perimetro dell'insediamento con essenze autoctone, al fine di mimetizzare gli interventi nell'ambiente, e contenere l'inquinamento dell'aria dal rumore e dai gas dei veicoli;
10. Le acque nere dovranno essere convogliate nella fognatura pubblica; ove ciò non fosse possibile dovrà essere realizzato un impianto di depurazione (uno per il lotto L e uno il lotto M) per il trattamento dei reflui, con acque chiarificate da convogliare in pozzi disperdenti a distanza superiore a 200 m;
11. Poiché l'opera ha un impatto potenziale sulla componente suolo e sulla componente acqua, occorre recepire il principio dell'invarianza idraulica per ridurre la circolazione incontrollata delle acque superficiali. Inoltre occorre adottare misure finalizzate al risparmio idrico, attraverso la raccolta e il riciclo delle acque meteoriche previo eventuale trattamento primario e se necessario anche secondario e successivo smaltimento controllato dell'acqua in esubero tramite pozzi disperdenti a distanza superiore a 200 m. dalle sorgenti potabili (lotto M) e canale di raccolta (esistente lungo il confine del lotto L) compatibili con gli equilibri geotecnici e ambientali, nel rispetto della normativa di riferimento, ovvero il D.M. 14/01/88, l'allegato 5 della Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/77 e il D.Lgs 152/06;

Fig. 12

12. Considerato che dal RAP si evince che il lotto ricade nella fascia di rispetto (200 m) di pozzi per captazione idropotabile, le opere edilizie dovranno avere caratteristiche tecniche che tengano conto dello stato dei luoghi e dell'esigenza di evitare rischi di contaminazione delle acque protette e che da tali opere edilizie non devono derivare le attività specificatamente vietate dal comma 4 dell'art. 94 D.Lgs 152/06; i collettori fognanti nei loro punti singolari (confluenze, vertici altimetrici e planimetrici, salti) dovranno essere ispezionabili (pozzetti di ispezione) onde verificare periodicamente la tenuta e la eventuale messa in sicurezza.
13. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche e prove di laboratorio al fine di stabilire la tipologia delle fondazioni;
14. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni già rilasciate dagli altri enti comprese quelle del Genio Civile di Siracusa ex art. 13 L.64/74 del 03/07/18 prot. 147954.


L'autorità Procedente è operata al monitoraggio delle superiori prescrizioni/condizioni, dandone tempestiva evidenza con apposito report all'Autorità Competente.


Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo quanto indicato negli elaborati progettuali trasmessi a questa Commissione.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

I Commissari:

1. FONTE ALBERTO - Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASCONI SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. FAMA' FABIO







9. LA BARBERA CARMEN

10. LANZA ANGELA

11. LANZA CHIARA

12. LEONE VALERIA

13. LIPARI PIETRO

14. LO BIONDO MASSIMILIANO

15. MARTORANA M.ASSUNTA

16. MONTALBANO FRANCESCO

17. MONTALBANO LUIGI

18. MONTI DANIELE

19. PAMPALONE SALVATORE

20. PUCCIO SALVO

21. RICCO DAVIDE

22. RIZZO CLAUDIO

23. SCIMONE ALESSIA

24. SCIORTINO ELEONORA

25. TOMASINO MARIA CHIARA

26. VELLA PIETRO

27. VERSACI BENEDETTO

Angela Lanza

Chiara Lanza

Valeria Leone

Pietro Lipari

Massimiliano Lo Biondo

Francesco Montalbano

Luigi Montalbano

Daniele Monti

Salvatore Pampalone

Salvo Puccio

David Ricco

Claudio Rizzo

Alessia Scimone

Eleonora Sciortino